

# Ravvedimento operoso

<b>Descrizione procedimento</b>	Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
<b>Modalità di presentazione</b>	Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente. La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario (o la differenza), le sanzioni e gli interessi moratori al tasso d'interesse legale. La comunicazione di ravvedimento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando la modulistica predisposta reperibile presso il Servizio Tributi, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito Internet. Si può provvedere altresì presentando direttamente la ricevuta del pagamento.
<b>Scadenza</b>	* entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. * entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.
<b>Determinazione della sanzione</b>	dal 1° gennaio 2016 si può usufruire:  * del cd " ravvedimento Sprint " - sanzione ridotta pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione. *del cd " ravvedimento breve " - sanzione dell' 1,50% ( pari ad 1/10 del minimo ) se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla commissione della violazione. *del cd " ravvedimento intermedio " - sanzione dell' 1,67 % ( pari ad 1/9 del minimo ) se la regolarizzazione avviene entro 90 gg. dalla commissione della violazione. *del cd " ravvedimento lungo " - sanzione del 3,75% ( pari ad 1/8 della sanzione base ) se la regolarizzazione avviene oltre 90 gg. dalla commissione della violazione, ma entro la scadenza succitata; * omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento - sanzione al 10% ; * omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto - sanzione del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione ( €. 5,00 ) * infedele dichiarazione sanata con dichiarazione

	rettificativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione - sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica ; * dichiarazione infedele sanata con dichiarazione rettificativa presentata entro il termine di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione - sanzione del 6,25% del maggior tributo scaturito dalla rettifica.
--	---

<b>Documentazione da presentare</b>	La dichiarazione di ravvedimento operoso o copia della ricevuta del versamento.
-------------------------------------	---

<b>Normativa di riferimento generale</b>	art. 13 D.Lgs n. 472 del 18/12/1997 - artt. 15 e 16 del D.Lgs n. 158 /2015
--	--

## DOVE RIVOLGERSI

<b>Ufficio</b>	Ufficio tributi
----------------	-----------------

<b>Indirizzo</b>	Via Cap. Coppi, 2
------------------	-------------------

<b>Orari</b>	Da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00
--------------	---

<b>Telefono</b>	0536-73922 int 11
-----------------	-------------------

<b>Fax</b>	0536-73074
------------	------------

<b>Email</b>	tributi@comune.fiumalbo.mo.it
--------------	-------------------------------